

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058

**Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006).**

A relazione degli Assessori Borioli, Ricca:

Premesso che:

il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, mantiene allo Stato le funzioni relative alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e delega alle regioni le funzioni relative all'individuazione delle zone sismiche, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime;

la Regione, con L.R. 26 aprile 2000 n. 44, recante disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998, al Capo XI *Prevenzione e previsione dei rischi naturali*, individua tra le proprie funzioni, all'articolo 63 comma 1 lett e), quella inerente l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi, nonché gli interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio;

il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" contiene le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, tra le quali si richiamano in particolare quelle di cui al capo IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);

con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 dell'8 maggio 2003, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone di cui all'allegato 1 dell'O.P.C.M. stessa e sono stati altresì classificati i comuni piemontesi così come risulta nell'allegato A;

l'articolo 2, comma 1 dell'O.P.C.M. citata dispone che le Regioni provvedano alla formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche con facoltà, per la zona 4, di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003 ha recepito la classificazione sismica di cui all'O.P.C.M. succitata, demandando ad eventuali successivi atti deliberativi gli aggiornamenti ed adeguamenti della classificazione sismica stessa, disponendo, altresì, di non introdurre, per la zona 4, l'obbligo della progettazione antisismica, ad esclusione di alcune tipologie di edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova costruzione, individuati con D.G.R. n. 64 - 11402 del 23/12/2003, con cui vengono definite le relative disposizioni attuative conseguenti alla classificazione;

con circolare del 27 aprile 2004, n. 1/DOP, il Presidente della Giunta Regionale ha fornito le prime disposizioni procedurali, attuative della D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003;

nell'aprile 2004 è stato presentato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Rapporto Conclusivo, relativo alla "*Redazione della Mappa di Pericolosità Sismica*" prevista dall'O.P.C.M. n. 3274/2003, sul quale si è espressa favorevolmente la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi -Sezione rischio sismico nella seduta del 6 aprile 2004, condivisa dai rappresentanti regionali nelle riunioni dell'aprile e luglio 2004;

al fine di dare attuazione all'articolo 2 dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 la Regione Piemonte, in armonia col suddetto elaborato, nel novembre 2004, ha affidato al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica in collaborazione con il Centro di Competenza Eucentre di Pavia, un incarico di ricerca avente ad oggetto "*Rischio sismico. Ordinanza P.C.M. 20/03/2003 n. 3274 – Studio propedeutico all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche*", e inoltre, nel novembre 2005, ha affidato all'Università di Torino, Facoltà di Geologia,

in collaborazione con il Centro di Competenza Eucentre di Pavia, uno studio avente ad oggetto: *”Rischio sismico Ordinanza P.C.M. n. 3274 dell’8 maggio 2003 – studi geologici finalizzati alla redazione di carte di microzonazione sismica”*;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con note di riscontro prot. n. DPC/SSN/0017777 del 31/03/2005 e prot. n. DPC/SSN/0022512 del 28/04/2005, si è espressa favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti tecnico scientifici per la riclassificazione sismica del territorio regionale, così come risultante dalla relazione intermedia del marzo 2005, predisposta dal Politecnico di Torino, in esecuzione del contratto di ricerca di cui sopra;

secondo i pareri del Consiglio Superiore dei LL.PP protocollo n. 234 del 16 novembre 2005 e 264 del 13 dicembre 2005, le aree classificate come zone 3 e 4 ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003 sono da considerare “a bassa sismicità” e pertanto per le costruzioni da realizzare in tali zone si applica l’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede unicamente la presentazione della denuncia dei lavori allo sportello unico dell’edilizia;

con Ordinanza n. 3519 del 28 aprile 2006 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, nonché la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale;

lo studio conclusivo di cui alla relazione finale del 06/04/2007 relativa al contratto di ricerca affidato al Politecnico di Torino, nel confermare la possibilità di riclassificazione dei comuni piemontesi, propone un approfondimento delle conoscenze attuali attraverso l’uso di una metodologia integrata per la microzonazione sismica, secondo lo stato dell’arte internazionale;

a tal proposito la Regione Piemonte aveva già avviato un opportuno approfondimento delle problematiche inerenti la microzonazione sismica in 4 comuni scelti come “campione”, attraverso la stipulazione della convenzione con l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento Scienze della Terra, precedentemente richiamata, prevedendo la realizzazione di studi geologici propedeutici e finalizzati alla redazione di carte di microzonazione sismica;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ha costituito nel dicembre 2006 uno specifico gruppo di lavoro, a cui ha partecipato la Regione Piemonte, per la definizione di indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica, la cui sede tecnica di discussione è rappresentata da un “Tavolo tecnico interregionale di protezione civile – Sottocommissione 8 (Attuazione normativa sismica). Detto gruppo di lavoro ha accertato la congruenza tecnica tra i lavori del Gruppo di Lavoro sopra indicato e quanto approfondito a livello piemontese sui 4 comuni scelti come campione rappresentativo;

i risultati conclusivi del gruppo di lavoro sono confluiti nelle linee guida *“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”* in Italia, approvate a livello nazionale il 13.11.08 dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome ed in distribuzione dal mese di marzo 2009;

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni che definiscono i principi generali per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e forniscono i criteri generali di sicurezza a tutela della pubblica incolumità; le predette norme tecniche sono entrate in vigore a partire dal 1 luglio 2009 e si applicano indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di classificazione sismica in cui sono realizzate; è pertanto concluso il periodo transitorio durante il quale era consentito alle Regioni di non introdurre la progettazione antisismica in zona 4;

ora, in virtù delle disposizioni dell’O.P.C.M. 3519/2006, nonché sulla base dei risultati della ricerca condotta dal Politecnico di Torino, considerato che il profilo tecnico della sicurezza delle costruzioni è garantito dall’applicazione del disposto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, si ritiene di poter procedere alla riclassificazione sismica del territorio piemontese che comporta la suddivisione del territorio dalle attuali tre classi di pericolosità alle due zone sismiche 3 e 4, alle quali vengono ricondotti tutti i comuni piemontesi

secondo quanto indicato nell'elenco allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e a cui saranno applicate le procedure di deposito e controllo stabilite dalle norme statali e regionali;

in particolare, dalle risultanze della studio di cui sopra, al fine di garantire il perdurare dell'azione di controllo in atto per il perseguimento di elevati standard in materia di sicurezza e pubblica incolumità, si ritiene di mantenere, per i Comuni in precedenza classificati in zona 2 dalla D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003, e per i Comuni individuati nello studio suddetto in classe 3s, le procedure di deposito e controllo dell'ex zona 2;

per i restanti Comuni classificati in zona 3 (a bassa sismicità), considerato l'incremento del territorio piemontese in tale zona, nel garantire il controllo previsto dalla legge regionale 19/85, si ritiene opportuno mantenere le procedure di controllo e le modalità operative vigenti, variando le percentuali stabilite nell'allegato A della DGR n. 49-42336 del 21/03/1985, nella misura minima del 5% per le costruzioni ricondotte alla categoria B e minima dell'1% per le costruzioni ricondotte alla categoria C di cui all'allegato predetto;

per le costruzioni strategiche e rilevanti, di cui all'Allegato A) della DGR 23/12/2003 n. 64-11402, fermo restando per tutte l'obbligo della dichiarazione di asseveramento del progettista circa il rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è comunque ritenuto opportuno, seppur in zone definite a bassa sismicità, introdurre controlli sia sul progetto che sulla costruzione, ai fini del rispetto della normativa tecnica per le costruzioni, secondo modalità a campione nella misura non inferiore al 40% per le opere da realizzarsi in zona sismica 3 e non inferiore al 5% per quelle in zona 4;

per quanto riguarda l'applicazione delle norme per le costruzioni nelle zone sismiche agli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, viene ribadito solo per la zona 3, mentre ne resta esclusa la zona 4, l'obbligo del rispetto, dell'art. 89 (parere sugli strumenti urbanistici) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/85, dalla D.G.R. n. 2 -19274 del 8/03/1988 e dalle successive disposizioni in materia;

relativamente agli strumenti urbanistici generali già approvati alla data di entrata in vigore delle disposizioni fissate dalla presente deliberazione e adeguati alla circolare del Presidente della Giunta regionale 8/05/1996, n. 7/LAP, sono da considerarsi conformi ai disposti dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380; per tali strumenti urbanistici la conformità a detto art. 89 è considerata estesa ai relativi strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

ai fini di quanto disposto dall'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001 in merito alle procedure da applicare alle costruzioni iniziate e in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione del D.P.R. 380/01, si ritiene opportuno, per darvi attuazione, che nei comuni precedentemente classificati in zona 4 che risultano classificati in zona 3 per effetto della presente deliberazione, sia previsto l'obbligo da parte delle proprietà o degli aventi titolo di provvedere all'adeguamento degli elaborati tecnico-progettuali depositati, e alla verifica dell'idoneità della parte già realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche, da attestare mediante apposita dichiarazione asseverata del professionista abilitato, che dovrà essere allegata, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, alla documentazione già depositata; l'avvenuto deposito della dichiarazione asseverata di cui sopra costituisce autorizzazione al proseguimento della costruzione, da ultimarsi comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

considerato che per la puntuale applicazione di quanto previsto nella presente deliberazione, vista la sovrapposizione nel tempo delle norme in materia, sia nazionali che regionali, si ritiene opportuno demandare ad un successivo provvedimento la raccolta, il riordino delle disposizioni regionali previgenti e ancora applicabili alla luce di quanto disposto nella presente deliberazione nonché la definizione di nuove procedure attuative, nel rispetto dei criteri ivi fissati e che pertanto si ritiene congruo un termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per l'entrata in vigore della presente deliberazione.

Per tutto quanto sopra premesso,

visto il d.lgs. n. 112/1998 e in particolare l'articolo 93;  
vista la l.r. n. 44/2000 e in particolare l'articolo 63, comma 1, lett. e)  
visto il D.P.R. n. 380/2001 e in particolare il Capo IV della parte seconda;  
vista l'O.P.C.M. n. 3519/2006;  
vista la l.r. n. 23/2008;  
la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- 1) di provvedere all'aggiornamento ed adeguamento dell'elenco delle zone sismiche in virtù delle disposizioni dell'O.P.C.M. 3519/2006, sulla base della proposta di classificazione conseguente ai risultati dello studio affidato al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica in collaborazione con il Centro di Competenza Eucentre di Pavia, così come riportato nell'ALLEGATO alla presente deliberazione;
- 2) di dare atto che la previsione contenuta nell'art. 2 della D.G.R. 61-11017 del 17/11/2003, inerente la non introduzione per la zona 4 dell'obbligo di progettazione antisismica, risulta superata con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture del 14 gennaio 2008, "*Nuove norme tecniche per le costruzioni*" che, pertanto, trovano piena applicazione su tutto il territorio regionale;
- 3) di prevedere, per i comuni in precedenza classificati in zona 2 dalla D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003, e per quelli individuati in classe 3s nello studio richiamato al punto 1), le procedure di deposito e controllo dell'ex zona 2, così come specificatamente indicati nell'Allegato. I comuni ricadenti nel territorio della provincia del V.C.O. provvedono al deposito degli atti presso il Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania territorialmente competente;
- 4) di prevedere, per i comuni classificati in zona sismica 3, non ricompresi nel punto precedente, il mantenimento delle procedure di deposito e di controllo a campione secondo le modalità previste dalla l.r. 19/85 e dalla D.G.R. n. 49/42336 del 21 marzo 1985, e di stabilire nuove percentuali di controllo a campione nelle misure minime del 5% per le costruzioni ricondotte categoria B e dell'1% per quelle ricondotte alla categoria C di cui all'allegato della predetta D.G.R.;
- 5) di introdurre, per le costruzioni strategiche e rilevanti, di cui all'Allegato A) della D.G.R. 23/12/2003 n. 64-11402, fermo restando per tutte l'obbligo della dichiarazione di asseveramento del progettista circa il rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica di cui al D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008, controlli sia sul progetto che sulla costruzione, , secondo modalità a campione nella misura non inferiore al 40% per le opere da realizzarsi in zona sismica 3 e non inferiore al 5% per quelle in zona 4;
- 6) di non introdurre, per la zona 4, l'obbligo del rispetto dell'art. 89 D.P.R. 380/2001, fatta salva la permanenza dell'obbligo relativamente agli abitati da consolidare;
- 7) di confermare che, in zona 3, gli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, sono tenuti al rispetto dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/85 con la relativa D.G.R. n. 2 -19274 del 8/03/1988 e dalle successive disposizioni di legge in materia;
- 8) di stabilire che gli strumenti urbanistici generali già approvati alla data di entrata in vigore delle disposizioni fissate dalla presente deliberazione e adeguati alla circolare del Presidente della Giunta regionale 8/05/1996 n. 7/LAP, sono da considerarsi conformi ai disposti dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380; per tali strumenti urbanistici la conformità a detto art. 89 è considerata estesa ai relativi strumenti urbanistici esecutivi già approvati alla data di entrata in vigore della presente D.G.R.;
- 9) di stabilire, per le costruzioni iniziate ed in corso di costruzione nei comuni precedentemente classificati in zona 4 e risultanti classificati in zona 3 per effetto della presente deliberazione, l'obbligo di attestazione, mediante apposita dichiarazione asseverata di professionista abilitato, dell'adeguatezza degli elaborati tecnico-progettuali depositati e dell'idoneità della parte già

legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche in zona 3, da allegare alla documentazione in precedenza depositata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente D.G.R. e che l'avvenuto deposito della predetta dichiarazione costituisce autorizzazione al proseguimento della costruzione, da ultimarsi comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente D.G.R. ;

10) di demandare ad un successivo provvedimento la raccolta, il riordino delle disposizioni regionali previgenti e ancora applicabili alla luce di quanto disposto nella presente deliberazione nonché la definizione di nuove procedure attuative, nel rispetto dei criteri ivi fissati;

11) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entreranno in vigore decorsi 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato